



Documentazione utile per la **Dichiarazione dei Redditi 2014**

NOTA sulla DETRAZIONE dei CONTRIBUTI ASSOCIATIVI e delle SPESE SANITARIE

Iscrizioni volontarie.

DETRAZIONE dei CONTRIBUTI ASSOCIATIVI a SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

In base all'attuale art. 15 co. 1, lett. i bis del T.U.I.R. (DPR 917/86) **"i contributi associativi**, fino a un importo di **1.291,14 € versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della Legge 3818/1886"** - come la **CAMPA** - **sono detraibili dalle imposte al 19%**. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc).

Ai fini della detrazione fiscale occorre indicare l'importo dei **contributi associativi** alla CAMPA Sms: per il mod. 730 nel quadro 'E' ONERI E SPESE nei righe 'ALTRE SPESE' con il **Cod. "22"**; per il mod. UNICO nel quadro 'RP' ONERI E SPESE nei righe 'ALTRE SPESE' con il **Cod. "22"** come da relative istruzioni.

A dimostrazione del versamento contributivo è sufficiente presentare:

la ricevuta rilasciata dalla CAMPA se il pagamento è stato effettuato con assegno presso i nostri uffici

la ricevuta del bollettino di c/c postale

la contabile del bonifico effettuato presso gli sportelli bancari/postali oppure on-line

Dal momento che le istruzioni sia del 730 sia del Modello Unico prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari";

come già indicato nella lettera di richiesta dei contributi associativi, per evitare eventuali contestazioni in sede di dichiarazione dei redditi (*alcuni CAF accettano solo le ricevute originali e non le dichiarazioni sostitutive*) i Soci che desiderano avere le ricevute separate per ogni componente del nucleo familiare che effettua la dichiarazione dei redditi, devono richiederle subito agli sportelli dei nostri uffici al momento del pagamento, o effettuare il pagamento in banca o in posta suddividendolo in base alle proprie esigenze familiari.

Inviando anche come promemoria l'**attestazione dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato**, che può essere utilizzata dai nuclei familiari che effettuano le dichiarazioni dei redditi separate ma che hanno eseguito il pagamento dei contributi associativi con un unico versamento (ad es. con il bollettino di c/c postale prestampato).

Adesioni collettive dipendenti aziendali. Fondo Sanitario Integrativo.

Per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co 2, lett.a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono invece **deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20**.

Il contributo eventualmente versato dal lavoratore, per sé o in caso di estensione della copertura per coniuge e figli fiscalmente a carico o meno purché conviventi (Ag. Entrate n. 50 12.06.02), è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del dipendente, e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto il lavoratore dipendente, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi non deve fare alcun conteggio in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nel CUD. Viceversa se i contributi per i familiari sono versati alla CAMPA senza trattenuta dalla busta paga usufruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.291,14.



DETRAZIONE SPESE SANITARIE

Inviando poi l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie** riconosciute dalla **CAMPA** per spese sostenute nell'anno 2014, utile ai fini del **calcolo delle spese sanitarie non rimborsate** da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Dal momento che i contributi associativi versati alla CAMPA fino al massimale di € 1.219,14 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili anche le spese sanitarie sostenute e non rimborsate, con la franchigia di € 129,11.

Coloro a cui eventualmente non spettasse la detrazione dei contributi associativi, al contrario possono portare in detrazione tutte le spese sanitarie ancorché rimborsate.

Per facilitare questo calcolo, l'**Estratto Conto** riporta per ciascun associato: gli importi riconosciuti dalla CAMPA **in forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli associati).

E a titolo informativo:

- le **diarie** in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre collettive)
- gli importi delle erogazioni sanitarie in forma diretta (i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMPA presso le strutture sanitarie convenzionate per prestazioni eseguite dagli associati).



Come calcolare la spesa sanitaria detraibile

Dalle fatture e ricevute originali di spese mediche in Vostro possesso, potrete pertanto sottrarre la somma liquidata dalla CAMPA **in forma indiretta** (escludendo gli importi per eventuali diarie) e ricaverete così la spesa sanitaria detraibile.

*Esempio: Somma spesa 450,06 € - Somma liquidata 275,00 €
differenza = 175,06 € (- franchigia € 129,11) = spesa sanitaria da portare in detrazione.*

Attenzione

Le prestazioni assunte in forma diretta dalla CAMPA non vanno sottratte dal totale delle spese sostenute in quanto non essendo state pagate da Voi, non danno luogo (quasi mai) a fatture per spese sanitarie a Voi intestate.

Così pure non va sottratto l'importo delle diarie in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute. In caso di assistenza *in forma diretta* con quota di compartecipazione alla spesa, ad esempio per un ricovero il cui costo totale sia stato di 10.000,00 € e vi sia stata una quota di 3.000,00 € a Vostro carico, solo quest'ultima è la parte di spesa sanitaria davvero rimasta a carico, e quindi solo questa andrà portata in detrazione.

Sperando che queste sintetiche indicazioni siano abbastanza chiare, siamo in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.